



## SPORTELLLO SICUREZZA

# RIENTRARE IN ITALIA DALL'ESTERO. Cosa devo fare?

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza** sul territorio nazionale **fino al 31 luglio 2021**, con [Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52](#), in conseguenza del perdurante rischio sanitario da COVID-19.

Per quanto riguarda gli spostamenti dall'estero la disciplina generale è regolata dal Ministero della Salute tramite ordinanze specifiche; l'ultima è del 28 giugno 2021 e distingue differenti misure per il rientro in Italia sulla base del paese di partenza.

### PAESI DELL'UNIONE EUROPEA, AREA SHENGEN, CANADA, GIAPPONE, E STATI UNITI

ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, GRECIA, IRLANDA, ISRAELE, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA Ceca, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA, ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN, STATI UNITI, SVIZZERA.

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti l'ingresso in Italia in uno o più Stati sopra elencati devono presentare la [Certificazione verde COVID-19](#).

### REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD

Per chi ha transitato invece nel **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** nei quattordici giorni antecedenti l'ingresso in Italia deve:

- sottoporsi a **test** molecolare o antigenico nelle **quarantotto ore** antecedenti l'ingresso in Italia;
- sottoporsi alla **sorveglianza sanitaria** e ad un periodo di cinque giorni di **isolamento fiduciario** presso l'abitazione o la dimora indicata nella dPLF ([EU Digital Passenger Locator Form](#))
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

**CGIL**



**BERGAMO**

n.2 luglio 2021

CAUTION

CAUTION

UTI

## AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, REPUBBLICA DI COREA, RUANDA, SINGAPORE, TAILANDIA

Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Al rientro in Italia, se nei quattordici giorni precedenti si è soggiornato o transitato da questi Paesi, è necessario:

- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **settanta-due ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il [Passenger Locator Form](#) - modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia (il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa alla compagnia aerea)
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'Azienda Sanitaria locale
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- **sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per dieci giorni**
- al termine dell'isolamento di dieci giorni sottoporsi ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico

## TUTTI GLI STATI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEGLI ALTRI ELENCHI

Gli spostamenti da e per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, motivi di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. **Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.**

In caso di soggiorno o transito nei quat-

tordici giorni precedenti, il rientro o l'ingresso in Italia, da questo gruppo di Paesi, è **sempre consentito** ai cittadini italiani/UE/Schengen e ai loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE).

Resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione del partner.

**Al rientro in Italia**, se nei quattordici giorni precedenti si è soggiornato o transitato da questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle settanta-due ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il [Passenger Locator Form](#) - modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia (il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa alla compagnia aerea)
- **sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per dieci giorni**
- al termine dell'isolamento di dieci giorni sottoporsi ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico.
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia all'Azienda Sanitaria locale (consulta la pagina: [Covid-19. Numeri verdi e informazioni regionali](#))

## È VIETATO L'INGRESSO IN ITALIA

È vietato l'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in **INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA e BRASILE**. Ad eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 (13 marzo 2021 per chi rientra dal Brasile) e dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) che non presentano sintomi COVID-19 (mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute) e nel rispetto inderogabile della seguente procedura:

- obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle **settantadue ore antecedenti l'ingresso** con risultato negativo
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all'arrivo in aeroporto
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito negativo del test, all'isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall'autorità sanitaria o dalla Protezione Civile per un periodo di dieci giorni
- obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena
- obbligo di compilare il [Passenger Locator Form](#) - modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia

## LA CERTIFICAZIONE VERDE COS'È?

È una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

La certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

**Dal 1° luglio** la certificazione verde COVID-19 sarà valida come *EU digital COVID certificate* e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen (<https://www.dgc.gov.it/web/>).

La certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime quarantotto ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Si consiglia di non pubblicare il proprio QR Code della propria certificazione perchè è possibile scaricare i dati sensibili.

## ALCUNI SITI UTILI DA CONSULTARE

- [MINISTERO DELLA SALUTE](#)
- [ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 18 GIUGNO 2021](#)
- [MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI](#)
- [HTTPS://INFOCOVID.VIAGGIARE SICURI.IT/](https://infocovid.viaggiare Sicuri.it/)
- [HTTPS://REOPEN.EUROPA.EU/IT/](https://reopen.europa.eu/it/)